REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 7, CO. 1, LETT. D) DEL D.LGS. 142/2011 E DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 916 DEL 31 MAGGIO 2016 RELATIVA AL PATTO DI STABILITÀ

Emanato con DR n. 528 del 22 luglio 2016
Regolamento per le procedure di stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo non dirigenziale a tempo determinato, in attuazione dell'art. 7 co. 1, lett. d) del D.Lgs. 142/2011 e della delibera della Giunta provinciale n. 916 del 31 maggio 2016 relativa al Patto di stabilità

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità ......................................................................................................................... 3
Art. 2 – Individuazione delle posizioni oggetto della stabilizzazione ............................................................. 3
Art. 3 – Personale interessato alla procedura .............................................................................................. 3
Art. 4 – Procedura di valutazione dell'idoneità alla stabilizzazione .............................................................. 4
Art. 5 – Contratto di assunzione ................................................................................................................ 4
Art. 6 – Validità graduatorie ....................................................................................................................... 4
Art. 7 – Disposizione finale ....................................................................................................................... 4

Emanato con DR n. 528 del 22 luglio 2016
Regolamento per le procedure di stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo non dirigenziale a tempo determinato, in attuazione dell’art. 7 co. 1, lett. d) del D.Lgs. 142/2011 e della delibera della Giunta provinciale n. 916 del 31 maggio 2016 relativa al Patto di stabilità

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti e le modalità per la stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo non dirigenziale, in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. È finalizzato alla copertura delle posizioni che abbiano assunto carattere stabile e permanente all'interno della struttura tecnico-gestionale dell'Università, secondo quanto specificato nel successivo articolo 2.

2. Il presente regolamento implementa quanto previsto dalle Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige contenute nel D. Lgs. 18 luglio 2011 n. 142 e dal Patto di stabilità con la Provincia Autonoma di Trento per l’anno 2016, al fine di consentire l'adeguamento della dotazione organica del personale alle esigenze dell’Ateneo.

3. In virtù di quanto previsto dal citato Patto di stabilità, le stabilizzazioni di personale effettuate ai sensi del presente regolamento non sono soggette al vincolo sul turno previsto dal punto b. del medesimo Patto. Trattandosi di procedure riservate, non si dà luogo al previo esperimento delle procedure di mobilità di cui all’art 34 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 né alle procedure di mobilità intercompartmentale di cui all’art 57 del vigente CCNL; non trovano, inoltre, applicazione le procedure di cui all’art 1, commi 424 e 425 della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) in tema di mobilità.

Art. 2 – Individuazione delle posizioni oggetto della stabilizzazione


2. Il requisito della stabilità verrà riconosciuto, in conformità a quanto previsto dal Patto di Stabilità, alle posizioni relative a progetti di ricerca e di miglioramento dei servizi, ivi comprese quelle per il supporto per la gestione di Centri attivati su convenzioni che ne prevedano il finanziamento almeno quindicennale, che, in relazione ai programmi di sviluppo dell’Ateneo, abbiano assunto carattere stabile e permanente all'interno delle funzioni tecnico-gestionali e di supporto alle strutture accademiche, al fine di garantire la continuità d’erogazione dei livelli di servizio secondo gli standard attualmente conseguiti.

3. Le posizioni che costituiscono oggetto di stabilizzazione sono approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi di imparzialità, efficienza e trasparenza su proposta del Direttore Generale.

Art. 3 – Personale interessato alla procedura

1. Può partecipare alla procedura di stabilizzazione prevista dal presente regolamento il personale in servizio a tempo determinato alla data del 31 maggio 2016 che, alla medesima data, abbia maturato almeno un triennio di servizio. Al fine del conteggio della predetta anzianità, viene considerato l’intero periodo di lavoro prestato presso l’Ateneo, anche attraverso la successione di contratti a termine, computando i periodi di eventuale assenza reintegrata a qualsiasi titolo. La durata del rapporto di lavoro part-time viene conteggiata per intero.

2. È escluso dalla stabilizzazione il personale assunto a tempo determinato che negli ultimi tre anni sia stato sottoposto a procedimento disciplinare a seguito del quale sia stata irrogata una sanzione più grave del rimprovero verbale. È altresì escluso dalla stabilizzazione il personale nei cui confronti sia stato espresso, ai sensi del successivo art. 4, un giudizio negativo, motivato, da parte del Responsabile della struttura di appartenenza.

3. Non si dà luogo alla procedura di valutazione dell’idoneità di cui al successivo articolo 4 nel caso in cui la posizione non sia stabilizzata, individuata ai sensi dell’art. 2, sia ricoperta da un dipendente in possesso dei requisiti di anzianità di servizio di cui al presente regolamento, il quale risulti utilmente collocato in una graduatoria di un concorso pubblico per l’assunzione di personale a tempo indeterminato, per la medesima categoria ed area funzionale previste per la posizione oggetto di stabilizzazione. In tal caso, si procede alla stabilizzazione attraverso l’assunzione del soggetto idoneo a tempo indeterminato, a condizione che la valutazione, da acquisire d’ufficio, di cui al comma 3 del successivo art. 4, risulti positiva.
Regolamento per le procedure di stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo non dirigenziale a tempo determinato, in attuazione dell'art. 7 co. 1, lett. d) del D.Lgs. 142/2011 e della delibera della Giunta provinciale n. 916 del 31 maggio 2016 relativa al Patto di stabilità

Art. 4 – Procedura di valutazione dell’idoneità alla stabilizzazione

1. La stabilizzazione del personale nelle posizioni individuate ai sensi dell’art. 2 avviene previo espletamento della procedura di valutazione disciplinata dal presente articolo. L’inizio della procedura di valutazione è reso pubblico mediante avviso nella apposita sezione del portale di Ateneo, ove verranno descritte le posizioni oggetto di stabilizzazione.

2. Il dipendente in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente regolamento può presentare istanza di partecipazione per la stabilizzazione a una sola delle posizioni individuate ai sensi dell’art. 2, corrispondente alla medesima categoria ed area funzionale (o di categoria inferiore, ferma restando l’area) del contratto a tempo determinato in essere con l’Ateneo.

3. Costituisce causa di esclusione dalla procedura di stabilizzazione l’avere conseguito una valutazione negativa da parte del responsabile della struttura di appartenenza durante uno o più anni nel triennio precedente. La documentazione relativa alla valutazione sarà acquisita d’ufficio nei confronti di tutti i dipendenti che presenteranno domanda di stabilizzazione.

4. La valutazione di idoneità verrà effettuata da una Commissione appositamente nominata, composta da tre dirigenti dell’Università, di cui almeno uno competente dell’area professionale relativa alla selezione. All’occorrenza, la Commissione potrà essere integrata da un esperto dei contenuti professionali propri della posizione da ricoprire. La valutazione avrà ad oggetto i titoli presentati dai candidati, nonché le competenze e le caratteristiche attitudinali possedute in riferimento alla posizione da ricoprire, da accertarsi mediante successivo colloquio.

5. Il punteggio a disposizione della Commissione giudicatrice è pari a 60 punti, di cui 30 riservati ai titoli e 30 al colloquio. Il candidato è considerato idoneo qualora consegua un punteggio minimo di 21 punti nel colloquio; il punteggio riferito ai titoli verrà sommato a quello del colloquio per la formazione della graduatoria finale di merito.

6. Nel caso in cui più candidati risultino idonei a ricoprire la medesima posizione oggetto di stabilizzazione, si procederà in ordine di graduatoria. A parità di punteggio, ha diritto di precedenza il dipendente con maggiore anzianità di servizio a tempo determinato presso l’Università di Trento.

Art. 5 – Contratto di assunzione

1. Il personale vincitore della procedura sarà assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non soggetto a periodo di prova.

Art. 6 – Validità graduatorie

1. Le graduatorie degli idonei alla stabilizzazione, compilate attraverso la procedura di cui al presente regolamento, conservano validità sino alla copertura di tutte le posizioni individuate ai sensi dell’art. 2 del presente regolamento.

Art. 7 – Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.